



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Museo del Bergamotto e degli Agrumi di Calabria"
STATUTO

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

È costituito nel rispetto, del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Museo del Bergamotto e degli Agrumi di Calabria", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti coi terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Via Filippini n. 50, nel Comune di Reggio di Calabria.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione ha carattere non commerciale, non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra donne e uomini.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ed in relazione a quanto disposto dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 cui si richiamano specificatamente le lettere di riferimento, sono:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, educative, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di beneficenza, di raccolta fondi, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A tal fine l'associazione svolge attività di utilità sociale, potrà promuovere ed organizzare ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, anche in collaborazione o con il patrocinio di altri Enti pubblici o privati:

- studi, seminari, ricerche, inchieste, indagini statistiche,
- pubblicazione di studi e ricerche, di atti di convegni, di riviste-bollettino;

- conferenze, convegni, congressi, dibattiti, tavole rotonde, incontri nelle scuole, nelle associazioni;
- ideazione e realizzazione di riviste settoriali on-line, portali e siti internet, ideazione e realizzazione di spots e/o campagne pubblicitarie e di ogni altro genere di comunicazione, anche multimediale, utile al raggiungimento del proprio fine;
- allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- al conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
- ogni altra attività culturale, di formazione ed editoriale attinente allo scopo dell'Associazione.

L'Associazione ha lo scopo primario di partecipare ed organizzare iniziative, servizi, corsi ed attività culturali in genere, incontri di studio e pubblicare libri e riviste tesi a:

- far conoscere il bergamotto (citrus bergamia) e gli agrumi, tanto come piante quanto come frutti, la loro storia, le loro qualità peculiari e la loro utilizzazione ai vari livelli;
- promuovere lo studio e la ricerca sulle loro origini, sulla loro produzione, sulle loro qualità;
- promuovere lo studio su tutte le possibili utilizzazioni del bergamotto con riferimento al campo dell'industria dei profumi, della gastronomia, della farmacologia, della medicina, dell'artigianato e di qualsiasi altro settore dove il frutto ed i suoi derivati possano apportare utilità all'uomo;
- studiare e approfondire le tradizioni, gli usi, le abitudini direttamente o indirettamente collegate al bergamotto, anche fuori dai confini provinciali, in Italia, in Europa ed in tutti i paesi del mondo;
- valorizzare convenientemente ogni forma di espressione artistica (letteratura, cinema, TV, giornalismo, pittura, scultura e quant'altro) direttamente o indirettamente collegata alla coltivazione ed al frutto del bergamotto ed a tutti i suoi derivati. Con riferimento alle tecniche di lavorazione attuali, ma anche passate ed eventualmente future;
- promuovere una cultura gestionale del museo che sia in grado di valorizzarne le specificità: dal legame con il territorio, all'accoglienza, alle modalità espositive, alla capacità di offrire esperienze originali ai visitatori;
- promuovere la conoscenza del museo e valorizzare l'idea del museo quale luogo della comunità, ossia quale luogo curato, custodito e gestito in sintonia con la comunità locale;
- promuovere una cultura del marketing del museo che faccia leva sulla qualità dell'accoglienza e delle relazioni, e sulla gestione del ricordo dell'esperienza di visita;
- promuovere il progresso tecnico e tecnologico delle industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi;
- far conoscere i diversi macchinari utilizzati per l'estrazione del succo e delle essenze dagli agrumi;
- portare all'attenzione delle Istituzioni, locali e nazionali, i problemi del museo al fine di preservare e tutelare il patrimonio archeologico, artistico, storico culturale, scientifico e industriale in essi custodito.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

L'Associazione può richiedere il patrocinio di organi dello Stato o di Enti Pubblici e giovarsi, nell'ambito della realizzazione delle proprie finalità, anche dell'intervento di altre associazioni o Enti Privati e anche:

Collaborare con le istituzioni per promuovere interventi indirizzati al benessere collettivo giacché l'attenzione alla persona e la promozione dello sviluppo dell'individuo rappresentano il centro di ogni azione educativa;

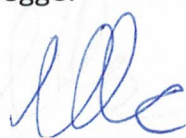
- Progettare e gestire manifestazioni che promuovano una riflessione e un confronto fra culture, nonché lo studio, la ricerca, la documentazione della cultura tradizionale in ogni sua forma e modalità espressiva;
- Progettare e gestire allestimenti museali, gallerie d'arte, eventi culturali di vario tipo (concerti, seminari, rievocazioni storiche, convegni e conferenze, cineforum, visite guidate, viaggi e soggiorni ecc.);
- Proporre iniziative che favoriscano un approccio critico e scientifico e sollecitino l'interesse per tematiche sociali e culturali che favoriscano la crescita civile e culturale della comunità;
- Promuovere organizzare e gestire, attività in materia di volontariato, anche partecipando in rete con altri soggetti che perseguono i medesimi fini istituzionali (es. C.S.V., ONG, Fondazioni ecc.);
- Usufruire delle risorse comunitarie e/o internazionali per la ricerca, la progettazione, la gestione di attività in materia di imprenditorialità, occupabilità, adattabilità e pari opportunità; ed inoltre per attività finalizzate alla formazione della persona in tutti gli aspetti della vita che lo coinvolgano;
- Fornire consulenza e assistenza didattica, scientifica e tecnica ad enti pubblici e privati per quanto concerne le attività dell'associazione;
- Istituire un polo editoriale finalizzato alla realizzazione di materiali audiovisivi e a stampa, di siti internet, di ipermedia didattici;
- Realizzare un portale principale e diversi blog di approfondimento tra i quali segnalazioni di novità librarie a tema, uno spazio aperto di dibattito e confronto;
- Promuovere iniziative, anche sulla scorta di studi e ricerche specifiche, per la promulgazione di leggi ed interventi per utilizzare tramite la Regione e gli Enti interessati, contributi dell'Unione europea destinati alla realizzazione di aiuti o di sostegni allo sviluppo tecnico a favore delle attività in oggetto.

L'Associazione potrà aprire conti correnti ed effettuare depositi bancari, nonché effettuare tutte le spese e compiere tutte le operazioni gestionali e finanziarie necessarie per la propria gestione ed il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito; tuttavia potranno essere concessi rimborsi ai soci che daranno prova di aver sostenuto delle spese in nome e per conto dell'associazione. Resta fermo l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

Fatto salvo quanto già previsto nei precedenti e/o successivi articoli del presente Statuto, ai fini di quanto disposto dall'art. 148 del T.U.I.R. come successivamente disposto dall'art. 8 D. Lgs. 117/2017, si preferisce rafforzare i concetti per cui l'Associazione avrà i seguenti obblighi:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**



Nel rispetto dell'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 117 /2017, è fatto espresso divieto di distribuzione, diretta ed indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, diversa destinazione imposta alla legge come poi successivamente stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiore d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e Pagina 17 Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

L'Associazione si pone come forza di opinione in favore delle minoranze, come mezzo di sviluppo sociale e per il raggiungimento delle libere scelte.

L'Associazione garantisce al cittadino il diritto all'integrità morale facendo rispettare le più elementari norme dettate dal buon gusto e dalla tutela dei minori, dal diritto alla privacy e alla tutela della propria immagine di concerto con le istituzioni preposte e in rispetto delle vigenti e future leggi.

Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione garantisce a tutti i soci aderenti la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

I soci sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e legalmente legittimo.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione - previa delibera dell'Assemblea - potrà affiliarsi a organizzazioni o ad associazioni aventi carattere Nazionale e Internazionale, adeguandosi automaticamente allo statuto dell'ente affiliante.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo



ri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, convocata dall'Organo di Amministrazione, con la maggioranza dei quattro quinti dei soci presenti.

I SOCI

ART. 4

AMMISSIONE

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto a partecipare ad ogni iniziativa promossa dall'Associazione, ad usufruire dei servizi erogati dall'Associazione stessa ed intervenire all'assemblea ordinaria e straordinaria. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto. I soci potranno utilizzare modalità di richiesta diretta o indiretta (cartacea o digitale) per esplicitare il proprio diritto di informazione, anche in relazione alla consultazione dei libri sociali.



Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota associativa versata ed è ammessa al più una sola delega per socio.

I soci hanno il diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ART. 6

DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle delibere e decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale e all'osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e/o quote stabilite per la partecipazione alle attività sociali.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART. 7

VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché la responsabilità civile verso terzi, come disposto dall'art. 18 D. lgs. 117 /2017.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



ART. 9

GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo e revisione se previsto.

L'ASSEMBLEA

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso affisso nei locali del circolo, ovvero anche con un altro mezzo di comunicazione diretta o indiretta (come ad esempio email o i social network).

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti alla chiamata in un minimo di tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario. L'Assemblea si riunisce di norma nei locali della sede dell'Associazione, può però essere convocata ovunque in Italia a scelta dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Se in prima ed in seconda convocazione non viene raggiunto il quorum delle presenze, l'Organo di Amministrazione o il Presidente potrà convocare l'assemblea in terza convocazione e in tal caso l'Assemblea si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea dovrà, nella stessa seduta, essere chiamata a votare per la seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

ART. 12

FORMA DELLA VOTAZIONE

L'Assemblea vota per alzata di mano per appello nominale; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione è effettuata a scrutinio segreto; in tal caso il Presidente potrà scegliere due scrutatori tra i presenti.

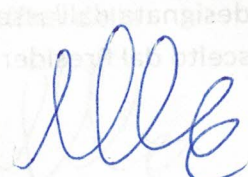
ART. 13

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti. In sede ordinaria:

- A) Discutere e deliberare sui rendiconti economici finanziari, consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione;
- B) Eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione e il Presidente;
- C) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- D) Fissare su proposta dell'Organo di Amministrazione le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- E) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'Attività della stessa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- F) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- G) Nominare, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo;
- H) Nominare, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.lgs. 117 /2017, il Revisore Legale dei Conti.

In sede straordinaria:



deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sul trasferimento della sede sociale, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dall'Organo di Amministrazione.

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14

COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da numero di componenti compreso tra 5 e 7, nominati dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli cinque membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile; al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- deposita i prospetti contabili annuali (bilancio o rendiconto economico gestionale) presso il Runt (una volta che diventerà nel pieno delle sue funzioni), entro il 30 Giugno di ogni anno;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.



Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15

RIUNIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione si riunisce in unica convocazione una volta al mese, comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono convocate con lettera raccomandata almeno 10 gg prima, o alternativamente per email, almeno 5 gg prima.

Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da questi nominato.

Gli amministratori sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni dell'organo amministrativo.

Solo il consiglio, su specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

IL PRESIDENTE

ART. 16

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale, coadiuvato dal consiglio sulla conduzione e sul buon andamento degli affari sociali; sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione coadiuvato per le modalità esecutive, dal segretario del consiglio che è designato di volta in volta tra i presenti.

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

In caso di dimissioni o impedimento grave (tale giudicato dal consiglio direttivo) l'Organo amministrativo provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

icepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 17

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117 /2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117 /17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 18

NOMINA

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117 /2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

FINANZE, PATRIMONIO E LIBRI ASSOCIATIVI

ART. 19

LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dal consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dal consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART.20
RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117 /2017.

ART. 21

I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora vengano superati i limiti di legge, sarà redatto bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

CONVENZIONI



convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25

PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 29

NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, devono essere curati dal costituendo consiglio direttivo e trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo;
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Si chiede la registrazione AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 Legge 266/91 (LEGGE VOLONTARIATO), con successiva iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017. Il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposta di registro come disposto dal D.lgs. 117/2017 successivamente modificato dalla L. 105/2018.

Reggio Calabria, lì 06/03/2024

FIRMA

